

COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

LI.

SEDUTA DI VENERDÌ 30 MARZO 1962

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CASSIANI

INDICE

	PAG.
Comunicazioni del Presidente:	
PRESIDENTE	567, 568
AMATUCCI	567
AMADEI	568
BOSCO, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>	568
Proposta di legge (Discussione e approvazione):	
SENATORE OTTOLENGHI ed altri: « Modifiche alla legge 31 luglio 1956, n. 991, recante modificazioni alla legge 8 gennaio 1952, n. 6, in favore degli avvocati e dei procuratori che avevano superato i 50 anni di età al momento dell'entrata in vigore della legge 8 gennaio 1952, n. 6 » (<i>Approvata dalla II Commissione permanente del Senato</i>) (3524)	568
PRESIDENTE	568, 570, 572
AMATUCCI, <i>Relatore</i>	569, 571
SILVESTRI	570, 571
BOSCO, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>	570, 571
PALAZZOLO	571
COMANDINI	572
BERLINGUER	572
BREGANZE	572
Disegno di legge (Discussione e rinvio):	
« Modificazioni alle norme del Codice penale relative all'ergastolo e alla liberazione condizionale (1391)	573
PRESIDENTE	573, 576
KUNTZE	573, 576
BOSCO, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>	573
	575, 576
GUERRIERI EMANUELE, <i>Relatore</i>	574

	PAG.
BREGANZE	574
DANTE	574
PELLEGRINO	575, 576
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	576

La seduta comincia alle 10,15.

DANTE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. All'onorevole Ministro Bosco, che ha avuto l'amabilità di inviarmi il suo saluto subito dopo il conferimento dell'incarico, desidero rinnovare il saluto della Commissione, interprete sicuro del sentimento di tutti i suoi componenti con l'augurio fervido di una valida collaborazione rivolta al raggiungimento dei fini comuni.

Lo stesso saluto e lo stesso auspicio la Commissione rivolge anche all'onorevole Sottosegretario Mannironi.

AMATUCCI. Al saluto che l'onorevole Presidente ha rivolto all'onorevole Ministro e all'onorevole Sottosegretario rendendosi fedele interprete dei nostri sentimenti, si aggiunge non solo quello mio personale, ma anche quello di tutti noi.

Nella nostra Commissione talvolta i contrasti potranno essere aspri, ma, quantunque la Commissione sia formata secondo la proporzione delle forze politiche, qui al di fuori dei partiti, al di sopra di maggioranza e minoranza, l'unico nostro obiettivo è il rispetto del diritto. In questo clima di collaborazione e in questo stato d'animo, il nostro lavoro tenderà a portare la nostra legislazione su un piano più progredito dal punto di vista sociale e dal punto di vista del diritto.

AMADEI. Anche noi del gruppo socialista ci associamo al saluto che il Presidente e l'onorevole Amatucci hanno rivolto al Ministro e al Sottosegretario e ci auguriamo che la collaborazione tra noi e il Governo possa essere feconda per gli interessi superiori della giustizia.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Desidero rinnovare anche personalmente il mio cordiale e deferente saluto a tutti i membri della Commissione, e particolarmente all'onorevole Presidente, che dirige con tanta autorità i lavori della Commissione di giustizia della Camera dei deputati. Poiché l'intento comune del Governo e del Parlamento è di lavorare in favore della giustizia, credo che potremo instaurare una fervida e cordiale collaborazione.

Quanto all'eventuale vivacità delle discussioni, essa è segno della fermezza del nostro sentimento nel difendere la causa della giustizia, e nel respingere qualsiasi interesse settoriale. Faremo, quindi, certamente un buon lavoro e mi auguro che anche qualche legge che da tempo è sul tappeto possa essere approvata al più presto nell'interesse del funzionamento della giustizia. Mi riferisco in modo particolare alle legge sugli organici dei magistrati e a quella sulle promozioni dei magistrati, che meritano la più attenta considerazione del Parlamento. Prego, quindi, il Presidente di voler tenere in particolare considerazione questa esigenza, che il Governo prospetta nell'interesse generale della giustizia e tenendo conto anche dei voti delle associazioni dei magistrati e del Consiglio superiore della magistratura, che reclamano una rapida regolarizzazione di questa situazione. Sono sicuro che la Commissione farà tutto quello che è in suo potere per accelerare l'*iter* di queste leggi, che sono da mesi o da anni dinanzi al Parlamento.

PRESIDENTE. Per quanto riguarda il disegno di legge sugli organici dei magistrati, esso è all'esame dell'Assemblea, e non della Commissione, la quale da tempo ha esaurito

per questa parte i suoi lavori. Quanto poi al disegno di legge relativo alle promozioni dei magistrati, la Commissione ne ha iniziato l'esame. Il rallentamento della discussione è dovuto al fatto che sembrava vi fosse una certa interferenza sia pure indiretta, tra i due disegni di legge, così che al Parlamento e al Governo si poneva il quesito sulla precedenza da dare all'uno o all'altro disegno di legge. Si è infine ritenuto, forse con un errore di prospettiva, che il disegno di legge sugli organici dei magistrati si prestasse di più a un rapido *iter* e le cose sono andate come il Governo e come i colleghi sanno. Si deve altresì considerare che la materia delle promozioni è trattata congiuntamente in un disegno di legge del Governo e in due proposte di legge del collega Bozzi e del collega Amadei, le quali si trovano su posizioni completamente diverse dal disegno di legge e certamente da esso distanti. Ad ogni modo ci rendiamo conto delle esigenze di urgenza e, per quanto riguarda l'aumento degli organici dei magistrati, ritengo necessario prendere contatti col Presidente della Camera.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Ottolenghi ed altri: Modifiche alla legge 31 luglio 1956, n. 991, recante modificazioni alla legge 8 gennaio 1952, n. 6, - in favore degli avvocati e dei procuratori che avevano superato i 50 anni di età al momento dell'entrata in vigore della legge 8 gennaio 1952, n. 6 (3524).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Ottolenghi, Papalia, Sansone e Jodice: « Modifiche alla legge 31 luglio 1956, n. 991 - recante modificazioni alla legge 8 gennaio 1952, n. 6 - in favore degli avvocati e dei procuratori che avevano superato i 50 anni di età al momento dell'entrata in vigore della legge 8 gennaio 1952, n. 6 ».

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, esistono due proposte di legge, e precisamente quelle dei colleghi Palazzolo e Colitto, che si riferiscono al riordinamento della cassa di previdenza degli avvocati e dei procuratori.

In un primo momento, in sede di Comitato ristretto, si era pensato che la materia trattata dai citati due provvedimenti e da quello oggi al nostro esame fosse identica tanto da rappresentare un caso innegabile di discussione congiunta o abbinata. In seguito, però,

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 MARZO 1962

per un motivo di ordine pratico, cioè a dire in previsione dell'*iter* necessariamente non breve cui saranno soggette le proposte di legge Palazzolo e Colitto, ed in considerazione del fatto che la proposta di legge della quale oggi ci occupiamo è stata già approvata dall'altro ramo del Parlamento, si è deciso, sempre in sede di Comitato ristretto, che questo provvedimento venisse portato subito all'esame della Commissione per l'approvazione definitiva.

Premesse queste brevi considerazioni, do senz'altro la parola all'onorevole Relatore.

AMATUCCI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non posso che associarmi a quanto è stato detto autorevolmente poc'anzi dal nostro Presidente.

Effettivamente il Comitato ristretto sta esaminando la riforma globale della Cassa di previdenza degli avvocati e dei procuratori. La proposta di legge Palazzolo, di cui è iniziato l'esame in questa sede, afferma la necessità di abbassare il limite dell'età pensionabile da 70 a 65 anni e stabilisce il principio della reversibilità della pensione alla moglie ed ai figli minori in caso di morte del titolare. Dell'argomento si è ampiamente discusso in quasi tutti i congressi forensi, nei quali la voce del malcontento degli avvocati si è levata soprattutto per un motivo di solidarietà verso quei colleghi che, dopo aver esercitato con grande decoro e, diciamo apertamente, anche con grande onestà la professione forense, si trovano al termine della loro vita in una condizione economica precaria. Soprattutto quest'ultimo motivo indusse il senatore Ottolenghi a presentare nel 1961 il disegno di legge del quale oggi ci occupiamo.

Nel Tribunale di Roma, tanto per fare un esempio, un nostro collega, ormai sessantasettenne, che ha esercitato la professione con amore e con zelo, concependola come un apostolato, durante la discussione di una causa penale subì un incidente. L'apparecchio di protesi si mise di traverso tra la faringe e la trachea. Ricoverato all'ospedale, fu costretto a rimanere nelle corsie comuni non avendo a disposizione denaro sufficiente per poter chiedere il passaggio in una stanza isolata, sicché dovemmo noi colleghi raccogliere i mezzi necessari per consentirgli di usufruire di un trattamento ospedaliero più adeguato e più conforme alla sua dignità.

Iniziando nella scorsa settimana l'esame della vasta materia riguardante la previdenza a favore degli avvocati e dei procuratori, emanammo un comunicato con il quale

riconoscemmo la necessità di approvare la proposta di legge Ottolenghi, già approvata dal Senato, in quanto essa andava a beneficio di quegli avvocati i quali, all'entrata in vigore della legge 8 gennaio 1952, n. 6, avevano compiuto il cinquantesimo anno di età. Attualmente, con le disposizioni vigenti, soprattutto in applicazione dell'articolo 42 della legge 8 gennaio 1952, i suddetti colleghi usufruiscono di una pensione che in moltissimi casi è limitata a 25 mila lire mensili ed in altri, con l'indennità di contingenza, non supera comunque le 30 mila lire mensili. Questo, purtroppo, onorevoli colleghi, è il trattamento riservato oggi a chi ha dato la propria opera nell'interesse della giustizia!

La proposta di legge Ottolenghi, quindi, tende a modificare l'articolo 42 della legge 8 gennaio 1952, n. 6 e l'articolo 13 della legge 31 luglio 1956, n. 991, allo scopo di elevare al 50 per cento l'attuale percentuale in favore degli aventi diritto all'indennità di contingenza. In tal modo la pensione vitalizia, a far tempo dall'approvazione della legge e fino a quando entrerà in vigore la nuova legislazione che stiamo già esaminando, potrà raggiungere globalmente le lire 50 mila mensili.

Per la verità anche in Senato sono stati mossi rilievi ed opposizioni a questo proposta di legge nel senso che si è sostenuto che i fondi della Cassa non erano sufficienti a sopportare il nuovo onere. È stato rilevato anche con fondamento che l'attuale gestione della Cassa — e con questo non intendo sminuire la capacità, il valore e lo zelo con cui coloro che sono preposti alla Cassa stessa svolgono la loro opera — segue un indirizzo non proprio consoni agli interessi dei pensionati, tanto è vero che la Cassa attualmente si preoccupa soltanto di capitalizzare le sue entrate, facendo investimenti immobiliari, acquistando fabbricati e palazzi o addirittura, come si denuncia pubblicamente su quasi tutti i giornali forensi, acquistando latifondi in certe zone della Toscana e precisamente a Livorno.

Ora che ciò sia vero o meno, io desidero che venga inserita a verbale un'affermazione contenuta nella relazione dei presentatori della proposta di legge al Senato, poiché noi la confermiamo come rispondente a verità. « La proposta — si legge nella relazione — sembra quanto mai equa e rispondente a un doveroso riconoscimento verso anziani professionisti; d'altra parte, come si diceva sopra, le entrate annue della Cassa di previdenza consentono largamente la maggiore spesa che l'invocato aumento di

pensione comporterà. Infatti, il bilancio di previsione 1960 permette di accantonare annualmente a capitale — al netto di ogni possibile onere — l'imponente somma di un miliardo 97 milioni e 100.000 lire in aggiunta ai nove miliardi di patrimonio del quale già dispone la Cassa; ed è da notare che le risultanze del bilancio consuntivo 1960 hanno superato di qualche centinaio di milioni il bilancio di previsione ».

Ora, anche a voler essere restrittivi nella interpretazione o nell'accettuazione di questa affermazione, nel senso che non si tratti di un miliardo e 97 milioni, ma di una somma un po' inferiore, resta, tuttavia, fermo che il trattamento attuale di pensione verso gli avvocati settantenni è appena paragonabile a quello di un cameriere o di un autista. Noi sentiamo, quindi, la necessità che l'aumento dal 25 al 50 per cento in favore degli avvocati settantenni venga varato, in attesa della risoluzione globale di tutto il problema previdenziale, che è allo studio del comitato ristretto.

Contro l'insinuazione che si è voluta fare, che alcuni membri del comitato ristretto abbiano il solo interesse di insabbiare la legge, noi eleviamo una vivace protesta, perché quando si tratta di tutelare una categoria nella quale siamo nati e nella quale onoratamente vogliamo chiudere la nostra giornata lavorativa, non si deve dimenticare che tra le professioni liberali quella degli avvocati è la più nobile e la più degna. Facciamo, quindi, in modo che questi collaboratori della giustizia siano degnamente considerati e, soprattutto, onestamente valutati. Accettando nella forma che è stata approvata dal Senato la proposta di legge dei senatori Ottolenghi e altri, non solo faremo un'opera di riparazione, ma ci impegneremo — e con ciò interpreto la volontà di tutti i membri del comitato ristretto — ad accelerare i lavori per portare alla Commissione il nuovo testo con la disciplina totale della materia di cui ci occupiamo.

Per questa considerazione raccomando all'attenzione dei colleghi quanto ho detto, fiducioso che la proposta di legge sia senz'altro approvata.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

SILVESTRI. Concordo con le osservazioni, le considerazioni e i rilievi fatti dal collega Amatucci, specialmente in relazione ai due problemi — il primo dei quali supera i limiti della nostra discussione — della riforma generale e della necessità di adeguare il trat-

tamento in favore dei vecchi colleghi, che spesso vengono a trovarsi nelle condizioni tristissime che prospettava poco fa il collega Amatucci.

Tuttavia — anche se sono del parere che questa proposta di legge debba superare rapidamente ogni scoglio — desidero fare una osservazione. Nella proposta di legge originale presentata al Senato era detto che l'indennità di contingenza viene elevata al 50 per cento dell'importo complessivo delle entrate. Invece nel testo approvato dal Senato la parola « viene » è sostituita da « potrà essere ». Non so quali ragioni abbiano potuto determinare il Senato a questa sostituzione. Però mi pare che in questo modo si apra la strada a particolari interpretazioni e a discriminazioni inaccettabili. Si potrebbe, cioè, ritenere che l'indennità di contingenza verrà concessa a seconda di determinati criteri, di cui non conosciamo la portata e di cui non possiamo valutare la giustizia nel momento in cui diamo la nostra approvazione alla proposta di legge.

Sono, perciò, combattuto tra la necessità di approvare subito la proposta di legge e la necessità di eliminare questo equivoco, che può divenire veramente pericoloso. Desidero, pertanto, qualche chiarimento dal relatore e dal ministro.

BOSCO, Ministro di grazia e giustizia. La sostituzione della parola *viene* con la parola *potrà* è dipesa unicamente dal fatto che, trattandosi di una cassa che ha una sua autonomia, non si è creduto opportuno sancire il principio che il legislatore con una sua azione d'imperio possa interferire sulle decisioni della cassa. Inoltre si prospettava un'esigenza di copertura, perché, usando la parola « viene » sarebbe stato necessario assicurare l'eventuale differenza occorrente per far fronte all'aumento. Invece con la parola « potrà » si è lasciata intatta l'autonomia della cassa e si è evitato che la legge potesse essere respinta per la mancanza di indicazione della copertura. È evidente che se si fa obbligo di elevare nella misura del 50 per cento dell'importo delle entrate l'indennità di contingenza, il legislatore deve preoccuparsi di accertare la possibilità di far luogo a questo aumento, che potrebbe risultare possibile al momento dell'approvazione della legge, ma potrebbe non essere più possibile al momento della sua promulgazione, se la cassa avesse dovuto nel frattempo fare qualche operazione che diminuisse il suo patrimonio.

Quindi, a parere del Governo, la sostituzione della parola « viene » con la parola « po-

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 MARZO 1962

trà essere » non ha alcuna relazione con le preoccupazioni dell'onorevole Silvestri.

SILVESTRI. Pur condividendo alcune delle osservazioni dell'onorevole ministro, non c'è da temere che, dati gli orientamenti abbastanza chiari dei dirigenti della cassa, il « potrà » sia tale da determinare in pratica un'inefficienza assoluta del provvedimento?

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Se ci sono i fondi, come tutto fa ritenere, la cassa deve attenersi al 50 per cento. Del resto, i precedenti aumenti disposti con legge sono stati effettivamente corrisposti dalla cassa. Pertanto, per l'urgenza del provvedimento e per non interferire sull'autonomia della cassa attraverso un ordine del legislatore, credo che la parola « potrà » non debba creare preoccupazioni.

AMATUCCI, *Relatore*. Onorevole Silvestri, le sue osservazioni sono state già oggetto di esame da parte del comitato ristretto ed è stato proprio l'onorevole Palazzolo, se non erro, a far notare che l'espressione « potrà essere » indica una discrezione della Cassa che praticamente renderebbe inoperante questo provvedimento. Ma quale è lo scopo pratico della proposta di legge? Essa intende modificare l'articolo 42 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, che si riferisce non solo alla pensione, ma anche all'indennità di contingenza. Infatti, oltre al diritto alla pensione che si ha quando si è maturato un certo periodo di tempo ed a condizione che siano stati versati i contributi per un periodo di tempo non inferiore ai 25 anni, la legge ha considerato anche il caso di coloro che, avendo compiuto nel 1952, l'età di 50 anni, non hanno avuto, per ragioni naturali, il tempo necessario per versare i suddetti contributi, stabilendo (ricordo che fu lo stesso compianto onorevole De Nicola ad arrivare a questo compromesso) che anche quando, per la modestia dei contributi, si godeva di una pensione minima, questa potesse essere integrata da un'indennità di contingenza.

L'articolo 42 della citata legge del 1952 recita testualmente: « Il comitato dei delegati ogni anno, con deliberazione proposta all'approvazione del Ministro di grazia e giustizia, può stabilire l'integrazione degli assegni di pensione con una indennità di contingenza che non può superare il 10 per cento dell'importo complessivo previsto ». Ecco, quindi, che quanto affermava poco fa giustamente l'onorevole ministro coincide perfettamente con l'intenzione della legge citata.

Con la legge del 1956 tale percentuale venne elevata al 25 per cento; con il provvedi-

mento che stiamo per approvare raggiungerà il limite del 50 per cento: A mio avviso l'obiezione sollevata circa la presunta discrezionalità della Cassa non può avere alcun valore perché, quando ciò dovesse veramente verificarsi, gli organismi professionali, come hanno sempre fatto, saprebbero tutelare gli interessi dei colleghi. In altri termini, se noi dovessimo trovarci di fronte ad un'applicazione cervellotica di questa legge, gli organismi professionali saprebbero far valere i diritti e gli interessi dei colleghi.

Con questi chiarimenti ritengo che l'onorevole Silvestri possa abbandonare tutte le sue perplessità.

PALAZZOLO. L'onorevole relatore ha già detto quanto io avevo intenzione di dichiarare. Posso solo aggiungere che la preoccupazione del collega Silvestri, e, cioè, che la Cassa possa attuare discriminazioni tra avvocati, tanto per dire, liberali e comunisti, dopo le assicurazioni testé forniteci dall'onorevole relatore è da ritenere infondata.

Per quanto riguarda l'onere finanziario, devo ricordare che gli avvocati anziani, i competenti e gli attuari affermano che la Cassa potrebbe distribuire molto di più di quello che distribuisce attualmente; non solo, ma in sede di esame della mia proposta di legge, il capo attuario, professor Cutrera, ci ha detto che la Cassa potrebbe pagare quella somma, sicché così imporremmo, in definitiva, un onere che la Cassa è senz'altro in grado di sopportare.

COMANDINI. Le ragioni di perplessità del collega Silvestri hanno una qualche consistenza. E assumono un particolare rilievo per il fatto che sono sorte polemiche piuttosto accese nel campo professionale nei riguardi dell'attuale presidente della Cassa, persona certo degnissima, che, però, crede di condurre la Cassa secondo una determinata politica di investimenti e limitando al massimo le distribuzioni. Se non ci fossero queste polemiche, si potrebbe prendere — rinviando l'approvazione della legge Ottolenghi — un provvedimento definitivo e non contingente. È esatto, d'altronde ciò che dice l'onorevole Palazzolo e, cioè, che noi, *de jure condendo*, possiamo anche stabilire dei minimi dai quali la Cassa stessa non possa derogare; ma è altrettanto esatto che in linea di principio noi dovremmo discutere la proposta di legge Ottolenghi unitamente alle altre che investono il più ampio problema della modifica e del riordinamento della Cassa di previdenza ed assistenza degli avvocati e dei procuratori. Se vogliamo seguire quest'ultima strada,

facciamolo subito; e se intendiamo modificare la proposta di legge con conseguente rinvio della stessa al Senato, evidentemente l'approvazione della proposta Ottolenghi diventa inutile perché, in definitiva, così facendo finiremmo col porre sul medesimo piano — quanto al tempo necessario per la definitiva approvazione — la proposta di legge Palazzolo e la quasi-legge Ottolenghi.

Un altro motivo che ci spinge all'approvazione senza emendamenti, sta nel capoverso della proposta Ottolenghi dove si stabilisce un principio che attualmente non c'è, cioè a dire, la reversibilità della pensione. Questo è un fatto estremamente importante ed è necessario che a questa soluzione si addivenga al più presto. Esistono, infatti, attualmente casi di vedove di avvocati le quali restano completamente sprovviste e che danno uno spettacolo addirittura miserando quando sono costrette a chiedere continue sovvenzioni ai Consigli dell'ordine.

In definitiva, ritengo che, nonostante le giuste perplessità espresse dal collega Silvestri, si possa per ora approvare la proposta di legge Ottolenghi, accelerando nel contempo i lavori sulla proposta Palazzolo.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Anche il Governo ritiene che sia opportuno approvare sollecitamente questa proposta di legge, quantunque potrebbe avere qualche riserva da fare in merito al secondo comma, che allarga il concetto, parlando della reversibilità agli eredi. Per parenti, a norma del codice civile, si intendono quelli fino al 6° grado. Però occorre rilevare che si fa riferimento alle norme delle leggi vigenti, riferimento anche esso impreciso, perché non ci sono leggi sulla reversibilità dell'indennità di contingenza. Quindi questo secondo comma si può riferire soltanto a quei principii generali che individuano i soggetti della reversibilità nella moglie e nei figli superstiti in determinate condizioni, e che riducono anche alla metà l'ammontare dell'indennità. Il Governo non insiste perché questi principii siano sanciti nella legge, ma evidentemente essi formeranno oggetto delle deliberazioni che dovrà adottare l'organo competente della Cassa. Si tratta di un principio direttivo, che il Parlamento pone nella legge.

Non è detto che il legislatore non possa emanare anche delle norme imperative nei riguardi della Cassa, ma finché la Cassa conserva la sua struttura attuale, è bene non inserire una norma imperativa, confidando che, come nel passato, gli organi della Cassa stessa

si sono attenuti al massimo del *plafond*, prima del 10 e poi del 25 per cento, anche in questo caso vorranno attenersi al *plafond* del 50 per cento.

Per queste considerazioni credo che si possa tranquillamente approvare la proposta di legge in esame.

BERLINGUER. Sono d'accordo con quanto ha detto l'onorevole Comandini, perché la situazione più preoccupante non è quella degli avvocati in pensione, che qualche volta vediamo trascinarsi nelle aule di pretura anche all'età di 80 anni per riuscire a tirare avanti la vita, bensì è quella della reversibilità.

Mi pare che in sede interpretativa della legge, soprattutto quando l'interpretazione è demandata ad un organo che è costituito da giuristi, possano valere i criteri a cui la Commissione si è ispirata. Cioè il riferimento alle norme vigenti in materia di reversibilità dovrebbe essere interpretato specialmente in relazione a una legge del 1958 sulla reversibilità per i pensionati statali, legge che credo sia la più favorevole e anche la più razionale e organica che si è fatta fino a oggi in tema di reversibilità. Auguriamoci che si seguirà questo criterio anche per la reversibilità delle pensioni degli avvocati.

BREGANZE. Desidero rilevare che ieri è stato annunciato, o presentato, un nuovo provvedimento di carattere generale. Naturalmente questo non impedisce l'approvazione di questa proposta di legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Do lettura dell'articolo unico.

« L'articolo 13 della legge 31 luglio 1956, n. 991, è sostituito dal seguente:

A partire dall'esercizio in corso l'onere per l'indennità di contingenza previsto dall'articolo 42, ultimo comma, della legge 8 gennaio 1952, n. 6, potrà essere elevato al 50 per cento dell'importo complessivo delle entrate previste dagli articoli 19 e 22 della legge medesima, ferme restando tutte le altre disposizioni dello stesso articolo 42.

L'indennità di contingenza, di cui al capoverso precedente, a partire dall'esercizio in corso, sarà reversibile agli eredi, a norma delle leggi vigenti ».

Trattandosi di articolo unico, e non essendovi emendamenti, la proposta di legge sarà votata direttamente a scrutinio segreto, alla fine della seduta.

**Seguito della discussione del disegno di legge:
Modificazioni alle norme del Codice penale
relative all'ergastolo e alla liberazione con-
dizionale (1391).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modificazioni alle norme del Codice penale relative all'ergastolo e alla liberazione condizionale ».

Mi permetto di ricordare rapidamente ai colleghi che dopo ampia discussione la Commissione è venuta nella determinazione di affrontare questa materia soltanto nella parte che tende ad umanizzare la pena e ad estendere agli ergastolani la possibilità di conseguire la libertà condizionale. A tal fine si è chiesto e ottenuto il deferimento del disegno di legge alla sede legislativa, rinviando ad altra sede l'esame delle non poche proposte di legge relative a quello che può chiamarsi il problema di fondo, cioè il permanere o meno dell'istituto dell'ergastolo.

Possiamo utilizzare questo scorcio di seduta per dare lettura degli emendamenti già presentati, che potranno anche essere illustrati dai presentatori, raccomandando ai colleghi presenti e a quelli assenti di comunicare possibilmente gli eventuali ulteriori emendamenti prima della prossima seduta. Avverto che tale seduta non potrà, per esigenze del relatore onorevole Guerrieri, aver luogo nella settimana entrante.

Dichiaro chiusa la discussione generale e do quindi lettura degli emendamenti.

Gli onorevoli Kuntze e Zoboli propongono di sostituire, nel primo comma, alle parole: « Gli articoli 22 » le seguenti: « L'articolo 22, secondo comma e gli articoli ».

KUNTZE. Questo emendamento non fa altro che consacrare quanto è stato espresso nella seduta precedente anche su parere conforme del rappresentante del Governo, secondo cui non è il caso di inserire in questa legge una riaffermazione del principio di cui parte dei componenti della Commissione si erano preoccupati, anche in relazione alle altre proposte di legge presentate sull'argomento e temporaneamente accantonate.

BOSCO, Ministro di grazia e giustizia. Se non erro, l'emendamento è limitato al secondo comma nel senso che il primo non lo si tocca perché non si vuole entrare nel merito.

PRESIDENTE. Il secondo emendamento, sempre a firma degli onorevoli Kuntze e Zoboli, intende sopprimere, all'articolo 22, le parole da « Articolo 22 » a « notturno ».

KUNTZE. Per questo articolo nella precedente seduta la Commissione stabilì un accordo verbale senza prendere una deliberazione formale. Perciò, nella ipotesi che oggi la maggioranza della Commissione avesse potuto respingere il mio primo emendamento, l'ho presentato di nuovo; resta fermo, però, il concetto che, una volta votato il primo emendamento, il secondo resta conseguentemente precluso. Se il primo non fosse votato, resterebbe ovviamente in piedi il secondo.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Kuntze e Zoboli hanno presentato un terzo emendamento con il quale intendono sopprimere la norma sostitutiva dell'articolo 72.

KUNTZE. La finalità di questo emendamento, tanto per intenderci, dovrebbe essere non solo la soppressione della norma sostitutiva ma anche di quella originaria.

A proposito di questo emendamento penso di potermi riallacciare a quanto ho già detto in un mio precedente intervento e, cioè, che noi ci rendiamo conto della necessità di mantenere in vigore l'isolamento diurno nel caso di condanna all'ergastolo in concorso con altre condanne. Dissi allora, e credo di poter confermare oggi, che l'isolamento diurno altro non è che un aggravamento della pena affittiva senza che possa avere alcun contenuto rieducativo come è imposto dalla Costituzione, ma anzi avendo un effetto contrario in quanto, proprio attraverso l'isolamento diurno, si viene a creare uno stato di psicosi o addirittura di nevrosi del condannato che può portare a conseguenze opposte a quelle che il legislatore dovrebbe proporsi per attuare la Costituzione e per rispettarla.

Recentemente ho assistito ad una inchiesta televisiva, sia pure molto sommaria, sull'ergastolo di Porto Azzurro. Ebbene, ricordo che alcune risposte di quei condannati, a proposito del problema dell'isolamento diurno sollevato in una delle domande poste dagli intervistatori, hanno destato una profonda impressione in tutti coloro che l'ascoltavano, anche in coloro che non erano tecnici o esperti della materia.

A mio avviso, l'accompagnamento dell'isolamento diurno all'ergastolo non è altro che un aspetto esteriore di una nostra vecchia tradizione per altro non giustificata da alcuna ragione di ordine giuridico e tanto meno di ordine morale. Se la pena — come è oggi universalmente riconosciuto — è giustificata unicamente come difesa sociale e deve avere come finalità ultima la rieducazione e l'adattamento del condannato, penso che non si possa non convenire che l'isolamento diurno

non è altro che una forma vorrei dire quasi ancestrale di ricordo di pene feroci, affittive e retributive, le quali, secondo quello che è il dettato della nostra Costituzione, non dovrebbero più trovare accoglimento nel nostro ordinamento positivo.

Questa era la finalità del mio emendamento ed effettivamente non mi nascondo che la mancanza di tempo ci ha indotto un po' a riflettere che la soppressione di questa norma sostitutiva è necessaria quanto quella della norma stessa del codice, ancora più severa.

Credo che su questo argomento sia stato presentato un altro emendamento dal collega Pellegrino. Si tratta di un emendamento il quale, senza abbandonare il principio dell'isolamento diurno, contro cui noi affermiamo con tutta fermezza la nostra contrarietà e la nostra opposizione, limita quelle che sono nel tempo le possibilità di irrogazione di questo aggravamento della pena dell'ergastolo.

In ogni caso, signor Presidente, mi riservo di presentare un emendamento vorrei dire correttivo di questo troppo frettolosamente steso.

GUERRIERI EMANUELE, Relatore. L'onorevole Kuntze vorrebbe arrivare alla soppressione dell'articolo 72 del codice penale, in cui è prevista come aggravamento all'ergastolo la misura dell'isolamento diurno, nel caso in cui il condannato abbia commesso, oltre a un delitto punito con l'ergastolo, uno o più delitti che comportino la reclusione per la durata superiore a cinque anni oppure l'applicazione dell'ergastolo.

Mi rendo conto delle ragioni che sono state esposte dall'onorevole Kuntze, però il problema deve essere considerato anche sotto un altro punto di vista. La legge non può fare il medesimo trattamento a colui che ha commesso un solo reato, che viene punito con l'ergastolo, e a colui che ha commesso anche altri delitti di particolare gravità. Un aggravamento della pena in quest'ultimo caso bisogna pur trovarlo, altrimenti si affermerebbe un principio che non sarebbe sorretto né da ragioni di carattere giuridico né da ragioni di carattere morale.

Questi rilievi diventano ancora più validi e preoccupanti in rapporto al disegno di legge che stiamo esaminando, perché fino a quando la pena dell'ergastolo era una pena inesorabilmente perpetua, si poteva dire che di fronte a una pena massima non c'era nulla da aggravare. Ma quando la perpetuità viene praticamente a finire, perché allo scadere del ventottesimo anno di espiazione il condannato che abbia dato prova del suo ravvedimento

può ottenere la libertà condizionale, la questione diventa più delicata, in quanto accogliendo l'emendamento proposto si verrebbe a fare un trattamento non giustificabile nei confronti di chi ha commesso non una ma più infrazioni e di particolare gravità. A me pare, quindi, che nell'impossibilità di inasprire ulteriormente la pena, si debba necessariamente ricorrere al correttivo dell'isolamento diurno, il quale rende la pena più affittiva.

Il disegno di legge governativo prevede già una riduzione notevole nella durata dell'isolamento diurno e mi pare che ci si potrebbe appagare di questo, evitando le conseguenze più gravi che deriverebbero dall'emendamento Pellegrino-Zoboli.

BREGANZE. Non dico, evidentemente, nulla di nuovo se rilevo che la pena, nella nostra concezione attuale, ha un fine emendativo retributivo e rieducativo. Ma non possono non essere considerati anche quei « trattamenti » che sono contrari ai principi di umanità e che evidentemente nuocciono all'emenda. Perciò mi pare opportuno abrogare l'articolo 72.

È vero che il comportamento tenuto nell'istituto di pena può richiedere anche delle misure disciplinari, nelle quali potrebbe essere incluso l'isolamento diurno: ma, come norma generale edittale, io sarei dell' avviso di abolire totalmente l'articolo 72, cioè l'isolamento diurno, che nel nostro codice era disposto per un fine di aggravamento della pena.

Non nego il merito che ha avuto il Governo nel proporre la riduzione della pena dell'ergastolo aggravata con l'isolamento diurno in termini più equi: ma ricordo appunto che l'articolo 27 della Costituzione esclude la possibilità di trattamenti contrari al senso di umanità e che non mirino alla rieducazione del condannato.

DANTE. Ritengo che il problema sollevato dall'onorevole Kuntze meriti di essere studiato e approfondito. Infatti a me sembra che ci sia una contraddizione tra i motivi che ci hanno indotto a questo provvedimento, che sono quelli di applicazione di una norma costituzionale, e il trattamento che viene fatto al condannato all'ergastolo appena è messo a contatto con gli organi preposti alla esecuzione della pena; perché indubbiamente l'isolamento diurno è una forma di esecuzione della pena che non autorizza a pensare che possa portare alla redenzione del condannato, bensì a una condizione di abbruttimento della personalità.

È vero che l'originario articolo 72 comminava la pena di morte a colui che avesse commesso due delitti comportanti la pena dell'ergastolo, mentre il nuovo articolo 72 ha usato un trattamento di particolare favore, sostituendo alla pena di morte l'ergastolo aggravato dall'isolamento diurno. Però il problema rimane fondamentalmente lo stesso, cioè a dire se le modalità di esecuzione della reclusione e della privazione della libertà personale del cittadino possono essere effettuate in contrasto con un principio fondamentale della nostra Costituzione, che ci sta inducendo a rivedere la più grave delle pene, quale è l'ergastolo, nel senso che è doveroso usare al condannato un trattamento umano e tale che faciliti la sua redenzione.

Ecco perché mi sembra che quello posto oggi dal collega Kuntze sia un problema che ci deve indurre alla meditazione se veramente noi vogliamo fare una norma che non porti al pregiudizio di una contraddizione. Esiste inoltre un problema di forma. Possiamo noi, onorevole Kuntze, in questa sede modificare un articolo del codice penale? In questa sede dovremmo limitarci a sottolineare quella che, a mio avviso, è una vera e propria incongruenza e prendere una decisione perché questo aspetto della pena venga posto allo studio.

Forse sarà un mio particolare stato di animo che mi induce a questa considerazione, ma, quando penso che nel processo che sto attualmente trattando ci sono alcuni imputati che hanno subito cinque mesi di isolamento, devo pur convenire che questi aspetti ancestrali dell'esecuzione della pena devono essere rivisti e sanzionati nella legislazione di un paese civile come il nostro.

In definitiva, pur associandomi, in linea di principio, a quanto detto poco fa dal collega Kuntze, vorrei nel contempo pregarlo perché si possa trovare uno strumento, che mi auguro trovi l'unanimità di consensi, atto a fare approfondire il problema, cercando altresì il modo per conciliare le esigenze di politica criminale, cui accennava l'onorevole Relatore, e quelle di politica sociale, alle quali si riferiva il collega Kuntze.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho apprezzato molto questa discussione così elevata, la quale dimostra ancora una volta con quale spirito i membri della Commissione discutono i problemi della giustizia.

È inutile dire che anche il Governo è favorevole alla tendenza formatasi in tutta la dottrina ed anche nella prassi. Infatti, qualche

disposizione è stata già applicata *ante litteram*, a titolo sperimentale, come quella del lavoro durante la pena, disposizione che si è dimostrata utilissima innovazione ma che occorre ora codificare.

Personalmente perciò condivido il nobile sentimento che anima i colleghi di questa Commissione, i quali hanno addirittura proposto l'abrogazione dell'articolo 72 del codice penale; però, come giustamente ha osservato il collega Dante, non ritengo che questa sia la sede più opportuna per attuare una riforma di questo articolo, tanto più che lo stesso disegno governativo propone la misura più favorevole per quanto riguarda l'isolamento diurno. Questa mia affermazione rientra anche nello spirito delle mie dichiarazioni preliminari, e cioè che sono sempre a disposizione per cercare di trovare un punto di incontro delle varie tesi sostenute. Non vedo però l'opportunità di approvare l'emendamento Kuntze, che riduce l'isolamento ad una forma irrisoria. Devo per inciso ricordare che l'isolamento del condannato non è dovuto tanto alla necessità di inasprire la pena, quanto all'esigenza di rendere possibile la redenzione sociale, che noi dobbiamo proporci, di alcuni soggetti che, per definizione, sono asociali.

Nella generalità dei casi noi ci troviamo di fronte a persone nei confronti delle quali la coazione può servire per permettere al condannato di raggiungere quei requisiti di adattamento alla vita sociale, necessari per ottenere la liberazione condizionale.

Mi riservo, perciò, di fare qualche proposta formale circa l'ulteriore riduzione del minimo e del massimo nella prossima seduta dedicata a questo argomento. Dico subito però che io personalmente sarei orientato più favorevolmente verso l'abbassamento del minimo anziché del massimo; in altri termini, concederei una maggiore latitudine a coloro che dovranno applicare in concreto questa disposizione, i quali, come tutti sanno, non sono degli aguzzini, ma sono invece esseri umani ispirati ai sentimenti migliori.

PELLEGRINO. Signor Ministro, purtroppo non in tutti i casi coloro che devono applicare in concreto la disposizione penale si comportano nel migliore dei modi!

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Questa è la tendenza che si vuole affermare proprio per dar credito e fiducia a coloro che sono preposti a questa funzione, anche perché — e rispondo subito all'interruzione del collega Pellegrino — il trattamento economico loro riservato non sempre è adeguato alla

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 MARZO 1962

funzione altissima che essi sono chiamati a svolgere.

PELLEGRINO. Su questo siamo d'accordo.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Naturalmente è tutto un sistema che bisogna modificare. Per il momento, ripeto, lasciamo una maggiore latitudine a coloro che sono chiamati ad applicare in concreto queste misure, cercando di ridurre il minimo in modo che, qualora la persona interessata dia segni di ravvedimento, questa misura, che certamente è grave, possa facilmente essere eliminata.

In conclusione, in aderenza allo spirito di collaborazione con la Commissione proclamato nelle mie dichiarazioni preliminari, mi riservo di avanzare proposte formali nello spirito del voto che la Commissione stessa ha espresso.

KUNTZE. Se ho ben capito, in sostanza lasciamo insoluto il problema sollevato dall'articolo 72 e ci riserviamo, pur prendendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro, di tornare sull'argomento nella prossima seduta.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, dopo le dichiarazioni del Ministro, anticipatrici di proposte concrete che egli ci farà in una prossima seduta, e per il buon andamento dei nostri lavori, rinvio il seguito dell'esame degli articoli ad una prossima seduta.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta della proposta di legge:

Senatore OTTOLENGHI ed altri: « Modifiche alla legge 31 luglio 1956, n. 991 — recante modificazioni alla legge 8 gennaio 1952, n. 6 — in favore degli avvocati e dei procuratori che avevano superato i 50 anni di età al momento dell'entrata in vigore della legge 8 gennaio 1952, n. 6 » (*Approvata dalla II Commissione permanente del Senato*) (3524):

Presenti e votanti	26
Maggioranza	14
Voti favorevoli	26
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Amadei Leonetto, Amatucci, Andreucci, Bisantis, Breganze, Cassiani, Cocco Maria, Comandini, Fracassi, Guerrieri Emanuele, Kuntze, Mariani, Mariconda, Migliori, Palazzo, Paolucci Silvio, Pellegrino, Pennacchini, Pezzino, Pinna, Salizzoni, Scarlato, Sforza, Silvestri, Valiante, e Zoboli.

La seduta termina alle 12,20.

IL DIRETTORE

DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI